

## **Le novità del decreto Bersani sulle liberalizzazioni nel settore r. c. auto**

Carmine D'Antonio – Dr. commercialista e Revisore contabile

Il d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (decreto Bersani), convertito nella legge 2/4/07 n. 40, entrato in vigore il 3 aprile 2007, ha adottato rilevanti misure per la tutela dei consumatori del settore assicurativo. Di seguito si riportano le novità e la normativa speciale che si applicano con riguardo all'attribuzione della classe di merito del contratto r.c. auto.

### **L'assicurazione dell'ulteriore veicolo di proprietà della famiglia**

Tali novità riguardano l'obbligo per l'assicuratore di accettare la richiesta dell'assicurato di copertura del rischio del ramo r.c. auto per una particolare tipologia di nuovi contratti secondo una prestabilita classe di merito. La classe di merito è il parametro utile a definire, sulla base dei comportamenti passati, la probabilità che la compagnia debba essere chiamata a risarcire un sinistro e a commisurarvi l'entità del premio richiesto. Il sistema incentiva l'assicurato a comportamenti virtuosi ricompensando annualmente con un miglioramento di classe i veicoli condotti prudentemente. In particolare, il decreto Bersani prevede l'obbligo per le compagnie dal giorno 3 aprile 2007 di assegnare al nuovo contratto assicurativo, nel caso di acquisto di un ulteriore veicolo della medesima tipologia - automobile con automobile / motorino con motorino - da parte dell'assicurato persona fisica o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare (convivente in base allo stato di famiglia), almeno la stessa classe di merito (risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo) maturata su altro veicolo di proprietà già assicurato.

All'assicurato del nuovo veicolo deve essere riconosciuta dalla compagnia almeno la stessa classe di merito di conversione universale e la corrispondente classe di merito interna all'impresa del veicolo di proprietà già assicurato, risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio.

L'evoluzione delle classi di merito, acquisita sul nuovo veicolo, è indipendente dall'evoluzione delle classi di merito del veicolo già assicurato.

Il vantaggio per il consumatore è di tutta evidenza ma la sua entità potrebbe sorprendere. Infatti, se si considerano le seguenti ipotesi, il premio di classe 14 sempre fissato a 1000 euro e la variazione di classe consente di avere uno sconto/aggravio del 5%. Sulla base di tali ipotesi il premio annuo nella classe 1 è pari a 300 euro e per 14 anni comporta un onere complessivo di 4.200 euro, a fronte di un costo complessivo di 9.250 euro partendo dalla 14° classe (il cui premio è di 1.000 euro) per raggiungere la classe 1. Il maggior onere partendo dalla classe 14 è pari a 5.050 euro che rappresenta il 120% del costo totale per i quattordici anni di assicurazione in classe 1 ed il 1.683% del premio che si sarebbe pagato in classe 1.

La novità prevista dal decreto Bersani, tra l'altro, avvantaggia le famiglie che acquistano un'autovettura ai loro figli neopatentati, che beneficiano del comportamento prudente tenuto dai loro familiari nella guida degli autoveicoli di proprietà, che gli ha permesso di raggiungere classi di merito favorevoli.

Il Regolamento ISVAP n. 4/2006, così come modificato dalla legge in argomento, disciplina il caso di acquisto di un veicolo da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà in precedenza assicurato. In tale ipotesi, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo, purché in corso di validità, attestato rilasciato nel corso dei cinque anni antecedenti il 3 aprile 2007, assegnando al nuovo veicolo la medesima classe di conversione universale e classe di merito interna del precedente veicolo.

Nel caso di un veicolo che in corso di contratto fosse stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità della relativa attestazione si intendeva posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.

Il Regolamento ISVAP n. 4/2006 prevede che in occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo

stato del rischio relativo al veicolo in uso. L'assicuratore sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente, anche mediante idonea dichiarazione.

### **L'effetto di un sinistro sulla classe di merito**

Il decreto Bersani prevede, inoltre, che la compagnia in caso di sinistro deve mantenere invariata la classe di merito dell'automobilista finché non sia accertata la responsabilità principale del sinistro da parte del contraente e si proceda al suo pagamento. Qualora non sia possibile accertare la responsabilità principale del sinistro, è previsto il computo pro-quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe di merito e l'applicazione del malus avverrà a seguito di più sinistri.

In precedenza l'applicazione del malus avveniva per ogni sinistro pagato, ovvero riservato con danni a persone, per il quale l'impresa aveva appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevedeva di dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno.

La conseguenza derivante all'assicurato quando provoca un sinistro è il passaggio ad una classe di merito meno favorevole (si perdono in genere 2 classi di merito) rispetto a quella maturata risultante dall'ultimo attestato di rischio - con il conseguente aumento del premio assicurativo - e non si migliora l'attuale classe di merito, come avviene per ogni anno senza sinistri.

La novità del decreto Bersani comporta che l'aggravio del premio può verificarsi solo, in caso di sinistri che coinvolgano due conducenti, se l'assicurato è il responsabile principale del sinistro (responsabilità superiore al 50%). Negli altri casi la responsabilità va divisa pro-quota dai danneggiati e il mutamento di classe di merito può avvenire solo a carico di chi abbia una responsabilità anche inferiore al 50% purché superiore a quella attribuita agli altri conducenti coinvolti nel sinistro ovvero quando non sia possibile accertare una responsabilità principale, nel caso che la percentuale di responsabilità "cumulata" a seguito di più sinistri sia pari ad almeno il 51%.

Il decreto Bersani fa salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Pertanto nel caso di una sentenza favorevole al contraente, che in precedenza era stato penalizzato dall'applicazione del malus, l'impresa gli invia l'attestazione dello stato di rischio aggiornata e rettificata e provvede al rimborso del maggior premio pagato, anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente stesso non sia più in essere. Il contraente ha il diritto di chiedere all'assicuratore che presta l'attuale copertura al suo veicolo la riclassificazione del contratto nella classe di merito spettante.

### **La validità della classe di merito per i veicoli non utilizzati**

Il decreto Bersani prevede che in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva la sua validità per un periodo di cinque anni. La norma permette al proprietario del veicolo di utilizzare la classe di merito maturata anche dopo un periodo di interruzione della copertura assicurativa. In precedenza per tale fattispecie il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio era pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

### **Gli obblighi di trasparenza - La comunicazione dell'applicazione del malus**

Il decreto Bersani prevede infine che gli assicuratori, per il principio di trasparenza, sono obbligati a comunicare tempestivamente al contraente ogni peggioramento della classe di merito.

Tale disposizione aggiorna quelle previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 che prescriveva gli obblighi informativi a carico delle imprese di assicurazione solo in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto e la disciplina riguardante l'attestazione sullo stato del rischio. In particolare ai sensi del citato Regolamento, le imprese devono trasmettere ai

contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto contenente le seguenti informazioni:

- la data di scadenza del contratto;
- eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente. Qualora la variazione tariffaria in aumento sia superiore al tasso programmato di inflazione, l'assicurato che non ha intenzione di prorogare la garanzia per la successiva annualità, può esercitare disdetta del contratto mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata, telefax o consegna a mano entro il giorno di scadenza del contratto;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.

Inoltre, sempre ai sensi del citato Regolamento le imprese trasmettono al contraente, trenta giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo – con il decreto Bersani i sinistri che comportano il malus sono quelli per i quali si è individuato il responsabile principale del sinistro nella liquidazione effettuata del danno - ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia, l'attestazione sullo stato del rischio deve contenere:

- la classe di conversione universale e la classe di merito interna di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone.

Nell'attestazione non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia rimborsato all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio, avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista nonché gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

Con le citate disposizioni si è resa trasparente quella parte dell'attività liquidativa dell'assicuratore che troppe volte aveva alimentato i conflitti con gli assicurati. L'obbligo dell'impresa di comunicare tempestivamente al contraente ogni peggioramento della classe di merito permette di chiarire fin dall'inizio i termini delle eventuali controversie con l'assicurato sulla responsabilità di un sinistro. Si rileva tuttavia che vi è una oggettiva difficoltà dell'assicurato di comprendere fino in fondo l'effetto dell'applicazione del malus. Sarebbe pertanto opportuno che l'assicurato al quale è stata peggiorata la classe di merito per l'applicazione del malus chiedesse all'impresa il calcolo dell'onere cumulato che deve sostenere per raggiungere la classe 1 sia partendo dalla classe di merito maturanda senza sinistri che da quella di assegnazione al verificarsi del sinistro. Ciò permetterebbe di meglio valutare la convenienza economica tra il rimborso del costo del sinistro e l'onere ripartito su più anni determinato dalla diversa classe di merito di assegnazione dopo all'applicazione del malus. Inoltre potrebbe essere conveniente chiedere un preventivo per l'applicazione al contratto di una franchigia oltre la quale il costo del sinistro è coperto dall'assicuratore. Le sorprese potrebbero essere rilevanti per chi è in una classe di merito alta o che hanno provocato più sinistri nell'annualità di riferimento.

Nell'ambito della funzione di tutela del consumatore del settore assicurativo, si rileva che l'ISVAP, ha il compito di raccogliere i reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative, di agevolare la corretta esecuzione dei contratti e di facilitare la soluzione delle questioni che gli sono sottoposte intervenendo nei confronti dei soggetti vigilati. Presso l'ISVAP è a disposizione dei consumatori un servizio telefonico di informazioni agli utenti (al numero 06-42133000). Il recapito cui possono essere trasmessi i reclami è: ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 00187 ROMA oppure ai numeri di fax 06-42133426 e 06-42133353.

Il decreto Bersani introduce nella normativa speciale assicurativa rilevanti elementi di novità a favore dei consumatori ed utenti assicurativi sia nella fase contrattuale sia in quella precontrattuale.

Le nuove norme e gli obblighi di trasparenza rendono più conveniente l'assicurazione r.c. auto dei nuovi veicoli e migliorano il livello di informativa del consumatore/assicurato al momento del

rinnovo della polizza, contribuendo ad una scelta consapevole conoscendo i propri diritti e fornendo elementi per valutare offerte competitive.

La maggiore informazione nel mercato dovrebbe avviare un meccanismo che incoraggia la competitività delle imprese e degli intermediari assicurativi, migliora la qualità dei servizi assicurativi, concorrendo all'auspicabile contenimento delle tariffe e alla maggiore tutela dei consumatori.